

A gentile richiesta

Fiducia compromessa: disdetta immediata?

“Abbiamo scoperto che un nostro dipendente ha mentito sul suo curriculum vitae al momento dell'assunzione. Come dobbiamo comportarci? Possiamo procedere con un licenziamento immediato per causa grave?”

Recentemente ci siamo resi conto che un nostro dipendente, il quale lavora presso la nostra azienda da alcuni mesi, al momento dell'assunzione ci ha fornito delle informazioni false. In particolare, il lavoratore in questione ha mentito sul suo curriculum vitae, dichiarando di aver conseguito un diploma professionale che in realtà non gli è mai stato rilasciato. Riteniamo il comportamento del dipendente molto grave. A nostro avviso infatti, mentendoci in questo modo al momento della sottoscrizione del contratto, vantando una formazione e di conseguenza delle competenze che in realtà non possiede, egli ha compromesso irrimediabilmente la nostra fiducia in lui. Come possiamo comportarci? È possibile disdire con effetto immediato per causa grave il contratto di lavoro? Ai sensi dell'art. 337 cvp. 1 CO, il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi; a richiesta dell'altra parte, la risoluzione immediata dev'essere motivata per iscritto. È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di

buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto (art. 337 cvp. 2 CO). Al momento dell'assunzione, e in generale durante tutta la durata della fase pre-contrattuale, il candidato è tenuto a fornire in maniera veritiera tutte le informazioni che lo concernono, in particolare anche quelle informazioni che rischiano di comprometterne l'assunzione in ragione del loro carattere inappropriato per la funzione o che costituirebbero un elemento atto a escludere l'entrata in servizio dell'interessato. Quest'ultimo, dunque, durante la fase di negoziazione del contratto di lavoro, è vincolato a un dovere di fedeltà pre-contrattuale. Nel momento in cui il candidato, rispettivamente il dipendente, viola questo dovere e il datore di lavoro lo scopre, a dipendenza delle circostanze concrete del caso, un licenziamento immediato può essere giustificato. Per il datore di lavoro, in una tale situazione si presentano infatti in sostanza due possibilità: (1) annullare il contratto per vizi del consenso; oppure (2) applicare le disposizioni relative al licenziamento con effetto immediato per causa grave. La prima possibilità è fondata sul fatto che il datore di lavoro ha concluso il contratto in ragione di un errore essenziale (art. 23 CO), rispettivamente del dolo (art. 28 CO). In questo caso, torna applicabile l'art. 320 cvp. 3 CO, secondo cui se il lavoratore, in buona fede, lavora al servizio del datore di lavoro in base ad un contratto che risulti successivamente nullo, ambedue devono adempiere gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro come nel caso di contratto valido, fino a quando l'uno o l'altro mette fine al rapporto per invalidità del contratto. Di conseguenza, è possibile disdire il contratto senza

rispettarne i termini, una volta giunti a conoscenza delle menzogne pronunciate dal dipendente al momento dell'assunzione.

La seconda possibilità invece è fondata sull'art. 337 CO e discende dalla gravità del comportamento del lavoratore. Qualsiasi delle due vie scelga, comunque, il datore di lavoro, a dipendenza del caso concreto, è autorizzato a rescindere il contratto immediatamente, senza rispettare il termine di preavviso per la disdetta previsto dalla legge, rispettivamente dal contratto stesso. Secondo la dottrina e la giurisprudenza questo è il caso in particolare quanto il lavoratore dichiara di aver ottenuto un diploma che in realtà non possiede, rispettivamente afferma di essere in grado di svolgere delle funzioni per le quali in realtà non è formato. Tali false dichiarazioni sono suscettibili di ledere in maniera grave il rapporto di fiducia insito della relazione lavorativa, di modo che un licenziamento immediato può essere giustificato. Lo stesso vale per tutte quelle informazioni determinanti per l'assunzione del lavoratore per le quali il datore di lavoro dispone di un interesse legittimo a prenderne conoscenza (TF 4A_569/2010 del 14 febbraio 2011, consid. 2.3.). Il fatto di mentire sulle proprie competenze al momento dell'assunzione dunque, ad esempio gonfiando il curriculum vitae, di principio riveste una gravità tale da autorizzare il datore di lavoro a disdire immediatamente il contratto di lavoro, anche se il datore di lavoro giunge a conoscenza di tali circostanze a mesi di distanza dall'entrata in servizio del lavoratore..

Avv. Simone Beraldi,
Studio legale e notarile Delogo

Giurisprudenza

Disdetta a lavoratori anziani: c'è un modo d'uso? Sentenza del Tribunale Federale 4A_617/2023 dell'8 ottobre 2024.

In una sentenza 4 A_617/2023 dell'8 ottobre 2024 il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza in materia di licenziamento di personale con lunghi anni di anzianità e prossimo al pensionamento. Il signor X, panettiere, era stato assunto nel 2001 dalla ditta Z SA e lavorava in un laboratorio alla stazione di W con un collega. Il laboratorio è stato chiuso una prima volta nel 2016, per ristrutturazione dei locali, e poi durante la pandemia, nel marzo 2020. Al momento della seconda riapertura nel maggio 2020, Z SA ha licenziato X per il 31 agosto 2020, senza motivazioni. In un certificato di lavoro intermedio del luglio 2020, X era descritto come un collaboratore che aveva sempre dato intera soddisfazione, ottimo professionalmente, sempre puntuale e apprezzato da collaboratori e superiori. X si è opposto al licenziamento, che riteneva abusivo, e si è rivolto ai tribunali, chiedendo la condanna della Z SA al pagamento di CHF 29'991.- come indennità per licenziamento abusivo e CHF 15'000.- come indennità per torto morale. In prima sede la datrice di lavoro è stata condannata a versare ad X un'indennità per licenziamento abusivo pari a tre mesi di stipendio. In seguito ai ricorsi della

datrice di lavoro, che rifiutava ogni indennità, il Tribunale federale ha ribadito che il datore di lavoro deve avere riguardo nei confronti dei lavoratori anziani. I giudici hanno precisato che nel diritto svizzero il licenziamento è possibile, anche senza motivazione, e che non è per ciò solo abusivo. Il modo in cui viene eseguito il licenziamento può tuttavia farlo apparire abusivo. Ogni caso deve essere valutato in concreto. Il Tribunale federale ha ripercorso la propria giurisprudenza, ribadendo che non esiste un diritto a essere sentito prima del licenziamento e neppure l'obbligo di rispettare il principio di proporzionalità. La datrice di lavoro deve comunque avere riguardo verso lavoratori ultrasessantenni e con lunga anzianità di servizio. Il solo fatto che il licenziamento peggiora la situazione economica del dipendente non è sufficiente per considerare abusivo un licenziamento. Nel caso concreto il panettiere licenziato aveva 62 anni e un'anzianità di servizio di 19 anni. Aveva svolto i suoi compiti con serietà, rigore e puntualità ed era un collaboratore esperto, sempre presente ed apprezzato da collaboratori e superiori. Il licenziamento era avvenuto al momento della riapertura dopo la chiusura dovuta alla pandemia, nel corso di un colloquio sbrigativo, e la datrice di lavoro non aveva proposto alcuna alternativa, che sarebbe stata possibile in

concreto. Il collaboratore, scioccato dalle modalità del colloquio, era caduto in una forte depressione, che aveva richiesto due ricoveri ospedalieri. La disdetta data a personale ultrasessantenne e con lunga anzianità di servizio è quindi possibile, ma richiede un approccio empatico e di sostegno alla persona licenziata. Non ci sono istruzioni nella legge e sono decisive le circostanze del singolo caso, che davanti ai tribunali vanno descritte e dimostrate.

Avv. Emanuela Colombo Epiney, già giudice

La disdetta abusiva: Manuale 4.3.1
Giurisprudenza sulla disdetta abusiva: Manuale 4.3.1.3

IMPRESSUM

NewsletterLavoro è la pubblicazione mensile del sistema d'informazione **Il diritto del lavoro applicato**.
Editore: Boss Editore SA
Resp. Newsletter: Gian Luigi Trucco
Hanno collaborato: Patrick Fini, Alessandra Balerna, Simone Beraldi, Emanuela Colombo Epiney
Boss Editore SA - CH 6900 Lugano
tel. +41(0)91 600 93 03
Amministrazione: info@boss-editore.ch
© www.boss-editore.ch

BOSS NEWSLETTER LAVORO

Novembre-Dicembre 2024

Editoriale

Vi sono vari tipi di fallimenti: quelli dovuti a situazioni avverse dell'economia o del mercato in cui l'azienda opera, che recano danni all'imprenditore, agli investitori ed ai lavoratori, oltre che a clienti e fornitori. Vi sono quelli "virtuali", riferiti ad imprese ed istituzioni, private e pubbliche, che di fatto sarebbero fallite ma sopravvivono soltanto in virtù di sovvenzioni o di indebitamenti sciagurati (le cosiddette *zombie companies*), fino al limite dello "schema Ponzi", in cui, non avendo mezzi, si è obbligati a contrarre nuovi debiti per ripagare quelli in scadenza. Perfino alcuni Stati ed entità locali si trovano in questa condizione disastrosa ma ormai ritenuta "sostenibile" dai fautori della *New Economy*. Vi sono poi i finti fallimenti, con un corollario di malversazioni più o meno gravi, occultamento di capitali, situazioni fraudolente, fino ai casi più frequenti di aziende fallite che sistematicamente riaprono i battenti con una nuova ragione sociale ma con gli stessi personaggi al loro vertice e nelle loro posizioni dirigenziali. La situazione è preoccupante e più diffusa di quanto il pubblico possa ritenere. Secondo una ricerca condotta da CRIF, società globale di informazioni in ambito creditizio, nel nostro Paese, ritenuto patria della correttezza e dell'affidabilità, oltre 2.000 imprenditori hanno causato almeno tre fallimenti nel corso degli ultimi 10 anni, e molti sono in Ticino. L'Oscar spetta a chi ne ha causato ben 78. Secondo i dati CRIF, 1.244 persone hanno causato tre chiusure, 355 sono responsabili di quattro, 161 di cinque e 68 di sei fallimenti. Le località più interessate dal fenomeno sono Zurigo, Vaud, Ticino e Ginevra. Molti sono i soggetti scomparsi dalle scene senza lasciare recapito. Sagl e società anonime sono le forme aziendali più interessate dal fenomeno, che riguarda meno le imprese individuali. Ogni commento appare superfluo e non resta che dare il benvenuto alla nuova normativa che, fra inghippi burocratici, rallentamenti e difficoltà, ci si augura possa rivelarsi utile nel contrastare la tendenza.

Gian Luigi Trucco

All'interno:

- **Fallimenti ed abusi: ciò che le aziende devono sapere**
- **A gentile richiesta / Fiducia compromessa: disdetta immediata?**
- **Giurisprudenza / Disdetta a lavoratori anziani: c'è un modo d'uso?**

Trasparenza e responsabilità per le aziende

Fallimenti abusivi: nuova normativa

Intervista all'Avv. Patrick Fini, titolare dello Studio Legale Fini, Lugano

Cosa comporterà l'introduzione della legislazione in materia di fallimenti abusivi?

Dal 1° gennaio 2025 entreranno in vigore importanti modifiche legislative per contrastare i fallimenti abusivi. Queste includono in particolare delle revisioni alla Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF), al Codice delle obbligazioni (CO), al Codice penale (CP) ed altre normative. Tra i principali cambiamenti troviamo il recupero dei crediti pubblici che, nei confronti delle aziende, dovrà seguire la via del fallimento, l'estensione della facoltà di imporre un'interdizione di esercitare un'attività anche ai procuratori e ai direttori, il rafforzamento delle segnalazioni obbligatorie alle autorità penali da parte degli uffici fallimentari e la nullità del trasferimento di una società mantello. Si tratta di un approccio coordinato su vari livelli legislativi che mira a colmare lacune normative esistenti e a ridurre gli abusi.

Cosa si intende per "fallimento abusivo"?

Un fallimento può essere ritenuto abusivo, per esempio, quando una società sfrutta il procedimento fallimentare per eludere il pagamento dei propri debiti, o alcuni di essi, spesso con l'intento di continuare poi l'attività commerciale con una nuova forma giuridica, senza alcuna conseguenza. Questo fenomeno danneggia non solo i creditori ma anche l'intero tessuto economico. Altri esempi includono, in generale, anche quelli in cui può essere stata omessa la contabilità, dove può essere stata commessa una bancarotta fraudolenta o una cattiva gestione nel contesto di un fallimento, senza che tuttavia tali fattispecie penali possano emergere.

Quali misure sono state introdotte per migliorare l'individuazione di questi abusi?

La revisione della LEF prevede per esempio che gli ufficiali dei fallimenti abbiano l'obbligo di segnalare alle autorità penali ogni reato perseguibile d'ufficio constatato

nell'esercizio delle loro funzioni. In Ticino, l'introduzione della figura del perito fallimentare già nel corso del 2019 ha portato ad un aumento significativo delle segnalazioni per reati fallimentari, dimostrando l'efficacia di un approccio più strutturato e cooperativo tra le Autorità coinvolte.

Il recupero dei crediti pubblici è stato un tema molto discusso. Cosa cambia con le nuove norme?

Fino ad oggi, i crediti pubblici potevano essere oggetto di una procedura esecutiva unicamente tramite il pignoramento, risultando spesso inefficaci nei confronti delle società. Con la revisione, anche questi crediti potranno essere incassati, a dipendenza del debitore, tramite una procedura di fallimento, eliminando un'importante distorsione che consentiva ad alcune società di accumulare debiti senza subire le gravo-



se conseguenze di un fallimento. Questo cambiamento permetterà agli enti pubblici di agire più rapidamente, evitando che i debiti si accumulino. D'altra parte, vi sarà da aspettarsi un incremento delle procedure fallimentari.

Può dare qualche esempio concreto a riguardo?

Le nuove norme, come detto, eliminano l'esclusione del fallimento per i crediti pubblici. Questo significa che i debiti delle società relativi a segue a pag. 2 →

segue da pag. 1 →

Fallimenti abusivi: nuova normativa

imposte, tributi, tasse, imposte, premi assicurativi obbligatori, casse di compensazione AVS/AI/PG, premi dell'assicurazione infortuni, e altre prestazioni fondate sul diritto pubblico, dovranno essere oggetto di una procedura esecutiva in via di fallimento e non più come in precedenza, unicamente in via di pignoramento.

Quali sono le novità in ambito societario per contrastare gli abusi?

Una delle novità più rilevanti è la nullità del trasferimento di società mantello prive di attività commerciale e oberate di debiti. Queste società vengono spesso utilizzate per perpetrare abusi, trasferendo la responsabilità a terzi. La nuova norma prevede espressamente la nullità di tali trasferimenti, che era stata già sancita dalla giurisprudenza del Tribunale Federale. Inoltre, il divieto di un *opting-out* retroattivo, rafforza la trasparenza e previene utilizzi illeciti. La rinuncia alla revisione limitata sarà infatti valida soltanto per l'esercizio contabile dell'anno successivo alla sua decisione e tale rinuncia sarà espressamente visibile a Registro di commercio.

Come si prevede di gestire i recidivi, i cosiddetti "artisti del fallimento"?

Il divieto di esercitare un'attività per una società, decretato da un'autorità penale, è stato esteso per includere non solo gli organi, ma anche altre figure operative rilevanti, come procuratori e direttori. Le autorità penali avranno maggiore capacità di

collaborare con il Registro di Commercio per monitorare e limitare le attività di queste persone, impedendo loro di far parte degli organi di nuove società dopo dei fallimenti con responsabilità penali personali. L'Ufficio del Registro di Commercio procederà con la cancellazione dal Registro di Commercio di tali persone. Questo strumento dovrebbe fungere da deterrente per chi abusa delle procedure fallimentari.

Le nuove norme comporteranno costi maggiori per le aziende?

Non necessariamente. Tuttavia, è vero che le nuove disposizioni richiedono maggiore trasparenza contabile e una maggiore responsabilità per gli amministratori, il che potrebbe tradursi in un incremento dei costi di gestione per le aziende meno strutturate. D'altra parte, queste norme favoriscono un ambiente economico più sano e competitivo.

Cosa cambia per i creditori privati con queste nuove norme?

I creditori privati trarranno beneficio da una maggiore trasparenza e da strumenti più efficaci per il recupero dei loro crediti. Ad esempio, nel contesto delle procedure sospese per mancanza di attivi, l'estensione del termine per corrispondere l'anticipo per la continuazione della procedura fallimentare in via sommaria da 10 a 20 giorni offrirà loro più tempo per valutare le loro opzioni. Inoltre, la possibilità che sarà introdotta di poter accedere a informazioni più dettagliate sui debitori attraverso il Registro di Commercio potrebbe prevenire situazioni problematiche.

Qual è il ruolo delle amministrazioni fiscali nel nuovo sistema?

Le amministrazioni fiscali cantonali giocheranno un ruolo nella prevenzione dei fallimenti abusivi. Dal 2025, saranno infatti obbligate a segnalare agli uffici del Registro di Commercio le società che omettono di presentare i conti annuali. Questa misura mira a identificare tempestivamente situazioni di criticità, evitando che società in difficoltà possano continuare a operare senza controllo e accumulare ulteriori debiti.

Qual è l'impatto atteso di queste norme sulla lotta ai fallimenti abusivi?

Si prevede sicuramente un aumento iniziale delle procedure fallimentari, dato che i crediti pubblici provocheranno sistematicamente dei fallimenti. Tuttavia, a lungo termine, si mira a ridurre il numero di fallimenti abusivi grazie all'aumento dei controlli, delle segnalazioni penali e alla riduzione dell'attrattiva di pratiche fraudolente. L'aumento del carico dell'Ufficio dei fallimenti a seguito della modifica della legge è stato stimato del 30%. Tale tematica è oggetto di una recente interrogazione al Consiglio di Stato che mira a sapere se, anche a fronte del blocco di assunzione del personale pubblico, sono comunque previste nuove assunzioni o trasferimenti interni.

Allo stesso modo è stato richiesto al Consiglio di Stato se il personale fosse stato adeguatamente formato e se vi saranno degli oneri finanziari maggiori per lo Stato. Personalmente ritengo che la modifica della legge comporterà un ulteriore, importante carico per gli Uffici fallimenti e che dovrebbero essere apportati i necessari accorgimenti per evitare un rallentamento generale di tutte le procedure.

Fallimenti ed abusi: ciò che le aziende devono sapere

Intervista ad Alessandra Balerna, Lic. Jur., Lic. Oec., Partner di FiduciariaMega



Il 1° gennaio 2025 entrerà in vigore la Legge federale sulla lotta contro l'abuso del fallimento. Modificherà il Codice delle obbligazioni (CO), la Legge federale sull'esecuzione e il fallimento (LEF), il Codice penale (CP), il Codice penale militare, la Legge federale sul casellario giudiziale, la Legge federale sull'imposta diretta (LFD). Comporterà pure la modifica dell'Ordinanza federale sul registro di commercio e dell'Ordinanza federale sul casellario giudiziale.

Perché il legislatore ha sentito il bisogno di introdurre una simile legge?

L'impianto normativo civile svizzero nasce liberale, con uno Stato poco interventista. Tuttavia, quando lo Stato e la società constatano che gli amministrati fanno cattivo uso delle libertà loro concesse, aumenta la pressione verso lo Stato affinché quest'ultimo intervenga con misure appropriate a ristabilire l'ordine. È proprio così che Berna è stata portata a elaborare la legge di cui ci occupiamo. Dati statistici alla mano, si è potuto verificare che negli ultimi 10 anni in Svizzera vi sono state un certo numero di persone fisiche (all'incirca 2000) che hanno causato tre o più fallimenti di aziende. Insomma, persone scorrette che hanno approfittato delle norme in vigore per commettere abusi dell'istituto del fallimento, procurandosi indebiti vantaggi.

Quali sono gli obiettivi della nuova legge?

La nuova legge si prefigge, come si comprende dal suo nome, di lottare contro gli abusi del fallimento. Di fatto, dal 2025 renderà possibile la chiusura (fallimento) delle imprese che non onorano i loro debiti pubblici, rispettivamente impedirà che autori di fallimenti seriali possano continuare a operare in futuro con le stesse modalità. Per farlo, doterà le autorità statali coinvolte di maggiori e più efficaci strumenti, in prima linea la maggiore comunicazione tra i servizi dello Stato. Da gennaio, l'entrata in vigore della nuova legge fornirà alle diverse autorità coinvolte delle nuove basi legali che permetteranno loro di segnalarsi casi problematici e strumenti per forzare le aziende a operare correttamente, rispettivamente ad impedire loro di continuare a operare non correttamente. Le autorità interessate saranno gli Uffici di esecuzione e fallimento, gli Uffici del Registro di commercio, le autorità fiscali cantonali, l'autorità del casellario giudiziale e l'autorità penale.

Quali, fra le varie modifiche, avranno rapidamente impatto sulle imprese svizzere?

Partendo dall'assunto che i lettori non siano autori di fallimenti seriali, vale la pena porta-

re alla loro attenzione due misure che toccheranno tutte le aziende, non solo quelle "cattive".

La prima, più importante, consiste in un cambiamento di paradigma che possiamo definire epocale. Dal 2025, **i debiti di diritto pubblico potranno essere escussi in via di fallimento**. Oggi e fino al 31.12.2024, i debiti di diritto pubblico e per premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non possono essere escussi in via di fallimento (art. 43 LEF attuale). A partire dal 1° gennaio 2025, con l'abrogazione dei commi 1 e 1bis dell'art. 43 LEF, lo saranno, con il risultato che un'azienda potrà fallire per il mancato pagamento di, per esempio, **imposte (comunali, cantonali e federali), IVA, ma più banalmente anche la tassa sui rifiuti, come anche per il mancato pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dei contributi alle assicurazioni sociali, compresi i contributi AVS dovuti alle casse di compensazione cantonali o alle casse di compensazione professionali e interprofessionali, ecc.** Questa prima misura riguarda, precisiamo, tutte le persone fisiche e giuridiche iscritte nel Registro di commercio. La seconda misura è l'introduzione del **divieto della rinuncia alla revisione limitata (opting-out) retroattiva**. Da gennaio 2025, le persone giuridiche (società anonima, società a garanzia limitata e società cooperativa) che non hanno l'obbligo di revisione ordinaria, potranno ancora, a certe condizioni, rinunciare alla revisione limitata, ma solo per gli esercizi futuri e se presenteranno i loro conti annuali.

Secondo una nuova norma inserita all'interno della LFD (nuovo cpv. 4 dell'art. 112), le autorità fiscali avranno l'obbligo di segnalare, entro tre mesi dalla scadenza dei rispettivi termini, all'Ufficio cantonale del Registro di commercio le persone giuridiche che non presentano i conti annuali. L'obiettivo è in-

somma quello di obbligare le persone giuridiche a tenere e presentare i loro conti puntualmente, così che sia possibile capire la loro reale situazione finanziaria. L'Ufficio del Registro di commercio, una volta ricevuta la segnalazione da parte delle autorità fiscali, intimerà quindi una diffida ad ogni società inadempiente. Secondo il nuovo art. 62 cpv. 5 lett.a ORC, se la persona giuridica non darà seguito all'ordine del Registro di commercio, quest'ultimo segnalerà l'azienda al giudice (art. 939 CO) per violazione dell'art. 325 CP (inosservanza delle norme legali sulla contabilità). Si tratta di una contravvenzione, punibile con la multa fino a un massimo di CHF 10'000.

Le nuove disposizioni si applicano solo ai nuovi crediti o anche a quelli vecchi (effetto retroattivo)?

A partire dall'entrata in vigore della legge, le nuove disposizioni si applicheranno sia ai crediti nuovi che a quelli vecchi, compresi i certificati di carenza beni (ACB) del passato, che sono oggetto di un procedimento. Ricordiamo che un ACB si prescrive dopo 20 anni dalla data del suo rilascio (art. 149a cpv. 1 LEF).

Cosa rischiano le imprese che hanno dei debiti pubblici passati o degli ACB non ancora prescritti?

Dal 1° gennaio 2025, esse rischiano che i loro creditori (autorità pubbliche) chiedano il proseguimento dell'esecuzione in via di fallimento. Rischiano quindi che si apra la procedura di fallimento.

Concretamente, cosa possono fare le imprese per evitare che contro di loro sia aperta la procedura di fallimento?

Esse devono, laddove possibile, onorare i loro debiti. Dove ciò non sia possibile, raccomandiamo loro di contattare i creditori pubblici per discutere il dilazionamento dei pagamenti. Più in generale, dalle aziende è atteso un maggior rigore nella gestione dei loro affari: tempestività nell'allestimento e nella presentazione dei conti e puntualità nei pagamenti.

Cos'altro prevede la nuova legge che le aziende devono sapere?

Che vi sono anche altre norme che entreranno in vigore, che qui non sono state menzionate. Ma più in generale, è importante capire che la legge intende creare un mercato più sano e sicuro per tutti i suoi operatori. Certo, nel breve termine ci si può attendere un incremento iniziale del numero dei fallimenti. Il fallimento senza abuso continuerà a esistere, senza nuove conseguenze sulle persone coinvolte (organi delle società fallite). Al contrario, gli autori di abusi avranno vita più dura dal 2025 rispetto al passato.

Qui di seguito le principali novità che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025

1. Le autorità fallimentari saranno tenute a denunciare alle autorità di perseguimento penale reati in materia di fallimento da loro constatati;
2. Anche per i crediti di diritto pubblico, come quelli fiscali, sarà in futuro avviata un'esecuzione in via di fallimento;
3. Il termine per corrispondere l'anticipo per l'apertura del fallimento in via sommaria è esteso da 10 a 20 giorni. La decisione di sospensione per mancanza di attivi, oltre ad essere pubblicata, dev'essere anche inviata per posta semplice a tutti i creditori noti;
4. La consegna e l'apertura di invii postali nella procedura di fallimento sarà disciplinata dalla legge, l'ufficio fallimenti potrà ricevere e leggere la corrispondenza del debitore, quest'ultimo ha diritto ad assistere alla sua apertura;
5. Estensione della facoltà di imporre un'interdizione di esercitare un'attività a tutte le persone che ricoprono una funzione iscritta nel registro di commercio, in particolare anche ai procuratori e ai direttori;
6. Le interdizioni di esercitare un'attività iscritte nel casellario giudiziale (p. es. in seguito a reati in materia di fallimento) saranno in futuro comunicate all'Autorità federale di alta vigilanza sul Registro di Commercio, al Dipartimento federale di giustizia e polizia e infine all'Ufficio federale del Registro di Commercio;
7. L'Ufficio del Registro di Commercio dovrà procedere alla cancellazione della persona interdetta dal Registro di Commercio;
8. Il trasferimento di azioni o di quote sociali sarà considerato nullo se la società è oberata di debiti, non esercita più alcuna attività commerciale e non dispone più di attivi realizzabili. La nuova normativa impone agli uffici del Registro di Commercio di agire se hanno un sospetto fondato che un trasferimento di azioni sia nullo;
9. La rinuncia retroattiva alla revisione limitata (il cosiddetto *opting-out* retroattivo) sarà vietata. Tale rinuncia, con la relativa data di inizio, sarà visibile a Registro di Commercio;
10. Sarà introdotta la possibilità, aperta al pubblico e online, di cercare persone nel Registro di Commercio, con particolare risalto a quelle che hanno fatto parte in qualità di organi a società fallite;
11. Infine, in futuro, le amministrazioni fiscali cantonali saranno tenute a comunicare agli uffici del Registro di Commercio, quando una società omette di depositare il conto annuale previsto dalla legge.